

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### art.1 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Il Subfornitore si impegna a fornire al Committente lavorazioni di assemblaggio di schede elettroniche secondo le specifiche tecniche fornite da esso Committente sotto forma di progetti esecutivi, prototipi, *Know-how*, ecc.

### art.2 – FORMAZIONE ACCORDO

1. Agli ordinativi emessi dal Committente segue la conferma d'ordine del Subfornitore contenente le condizioni particolari e generali di vendita. L'accordo di subfornitura si intenderà perfezionato quando sarà pervenuta presso il subfornitore l'accettazione della conferma d'ordine parte del Committente. I predetti atti e dichiarazioni devono rivestire la forma scritta ed essere comunicati anche a mezzo fax, telex o email.

2. E' in facoltà dei Subfornitore iniziare le lavorazioni alla ricezione degli ordinativi.

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'ordinativo si intende accettato a tutti gli effetti nel momento e nel luogo in cui ha inizio l'esecuzione delle componenti.

4. Il Subfornitore è tenuto a comunicare l'inizio dell'esecuzione della subfornitura al Committente con una delle modalità di cui al comma 2.1.

### art.3 - PREZZO

1. Il prezzo delle lavorazioni o dell'insieme "*scheda elettronica*" sarà quello riportato nelle singole offerte o in conferme d'ordine accettate.

### art.4 - TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

1. I termini di consegna saranno precisati nei singoli ordinativi, con una tolleranza di 5 (cinque) giorni lavorativi e non potranno essere inferiori al termine di giorni venti dall'arrivo delle merci in conto lavoro.

2. La consegna delle lavorazioni verrà effettuata a mezzo vettore ed il relativo costo verrà concordato in offerta.

3. Il Subfornitore non è considerato inadempiente rispetto ai termini di consegna qualora il ritardo dipenda dall'inadempimento del terzo fornitore dei singoli componenti di cui il Subfornitore si serve per l'esecuzione del presente contratto.

### art.5 - TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento della subfornitura avverrà a mezzo ricevuta bancaria con scadenza il 60° giorno successivo alla comunicazione della avvenuta esecuzione della prestazione.

2. In caso di pagamento anticipato dell'intera fornitura rispetto alla consegna, il Subfornitore riconoscerà al Committente uno sconto pari al 2% (due per cento) sul prezzo pattuito.

3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il Committente deve al Subfornitore, senza necessità di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 8 (otto) punti percentuali, salvo la prova del danno ulteriore.

4. Qualora il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine convenuto, il Committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5% (cinque per cento) dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.

### art. 6 - MODALITÀ DI COLLAUDO

1. Il collaudo delle schede avverrà al termine delle lavorazioni a mezzo controllo visivo.

2. Tale collaudo non garantisce la funzionalità del prodotto relativamente ad eventuali vizi che non siano rilevabili attraverso il controllo visivo.

3. Altre modalità di collaudo dovranno essere pattuite con le singole offerte o in conferma d'ordine con contestuale pattuizione di eventuali costi aggiuntivi.

4. Eventuali contestazioni in merito alla esecuzione della subfornitura debbono essere sollevate dal Committente per iscritto o attraverso le modalità di cui all'art.2. I. entro otto giorni dalla consegna dei beni o delle merci.

### art.7 - SOLVE ET REPETE

1. Per alcun titolo, ragione, o azione il Committente ha diritto di sospendere, decurtare o stornare somme da quanto da egli dovuto per il pagamento delle lavorazioni.

2. Ogni eccezione, ragione o azione, potrà essere proposta dal Committente solo dopo il pagamento di tutto quanto da egli dovuto.

### Art.8 - DIVIETO DI INTERPOSIZIONE

1. E' vietata al Subfornitore la cessione del presente contratto salvo che il Committente non manifesti il proprio consenso alla cessione.

2. Qualora il Subfornitore intenda cedere il contratto, dovrà darne comunicazione al Committente per iscritto o attraverso le modalità di cui all'art.2.manifestando la propria intenzione rimettendosi al consenso del Committente stesso, previa sospensione delle eventuali trattative in corso.

3. Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui innanzi il Committente potrà, attraverso le medesime modalità, prestare il proprio consenso.

4. In mancanza e decorso tale termine il consenso si intende negato ed il Subfornitore dovrà astenersi definitivamente dalla prosecuzione delle trattative eventualmente intraprese.

5. La fornitura oggetto del presente contratto potrà essere affidata ulteriormente in subfornitura senza il consenso dei Committente fino alla concorrenza del 50% del valore della stessa.

### art.9 - RESPONSABILITÀ DEL SUBFORNITORE

1. Il Subfornitore ha la responsabilità della qualità delle lavorazioni eseguite secondo le prescrizioni contrattuali.

2. Il Subfornitore non può essere ritenuto responsabile per difetti di materiali, di trasporto, di specifiche tecniche inesatte, attrezzi o macchinari forniti dal Committente per l'esecuzione del contratto, purchè l'abbia a questi tempestivamente segnalato attraverso una delle modalità di cui all'art.2.1.

### art.10 - DURATA, RECESSO

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato decorrente dalla data della sua sottoscrizione.

2. E' in facoltà delle parti recedere dal presente contratto a mezzo lettera raccomandata a.r con un preavviso di almeno diciotto mesi.

### art.11 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere dalle parti in esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro ove ha sede il Subfornitore.

### art.12 - RICHIAMO ALLA L. 192/98.

Per tutto quanto non espressamente previsto con il presente contratto, le parti fanno espresso richiamo alle norme contenute nella legge 192/98.